

## **PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI**

*Commercialisti Associati – Revisori Legali*

*Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)*

*Tel. 0341/364022 - Fax 0341/287042*

Gent. Sig.ra / Egr. Sig.

Spett. le Ditta

### **CIRCOLARE N. 3/2014**

**Decreto “competitività”.** È stato emanato D.L. 24.06.2014 n. 91, entrato in vigore il 25.06.2014 e convertito, con modificazioni, nella L. 11.8.2014 n. 116, in vigore, per le parti modificate, dal 21.8.2014.

#### **Novità in materia di imposte dirette**

**Rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari.** Ai soli fini delle imposte sui redditi (IRPEF IRES), viene stabilito che la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari dei terreni, già prevista nella misura del 15% per i periodi d'imposta 2013 e 2014, sia ulteriormente incrementata al 30% per il 2015.

Tali maggiorazioni si applicano ai redditi dominicali e agrari già rivalutati, rispettivamente, dell'80% e del 70%, ai sensi dell'art. 3 co. 50 della L. 662/96.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, l'incremento delle rendite, già previsto nella misura del 5% per i periodi d'imposta 2013 e 2014, passa solo al 10% per il 2015.

**Nuova detrazione IRPEF per giovani agricoltori.** Viene introdotta una nuova detrazione IRPEF a favore dei giovani agricoltori (di età inferiore ai 35 anni), in relazione ai terreni presi in affitto.

La nuova detrazione IRPEF è pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli con un limite di 80,00 euro per ettaro preso in affitto (con contratto scritto) e fino ad un massimo di 1.200,00 euro annui.

**Abrogazione della riduzione del reddito dominicale per mancata coltivazione.** È stato invece abrogato l'art. 31 c. 1 del TUIR (DPR 917/86), che consentiva di determinare in misura ridotta (al 30%) il reddito dominicale del fondo rustico che non fosse stato coltivato per un'intera annata.

**Credito d'imposta per investimenti in nuovi impianti e macchinari.** Viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per tutti i soggetti titolari di reddito **d'impresa** che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive nel territorio italiano.

I nuovi investimenti che danno diritto al credito d'imposta sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi produttivi.

Sono quindi esclusi gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro, quelli aventi ad oggetto beni usati, quelli relativi a immobili strumentali o autovetture.

Gli investimenti agevolabili sono quelli **effettuati dal 25.06.2014 fino al 30.06.2015**.

L'agevolazione consiste in un **credito d'imposta pari al 15%** delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014, 2010-2014 per gli investimenti 2015), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore (ed abbassare quindi la media di riferimento).

Per le imprese in attività al 25.6.2014, che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i minori periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.

Possono usufruire dell'agevolazione anche i soggetti costituiti dopo il 25.6.2014 beneficiando, in tal caso integralmente, dell'agevolazione in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati.

Tale credito d'imposta in commento, in quanto spettante:

- è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24; la prima quota di 1/3 è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento;
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP;

- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 del TUIR;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali viene utilizzato in compensazione.

Sono altresì previste delle cautele per evitare abusi. È prevista la **revoca** del credito d'imposta:

- se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa, prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto;
- nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti siano trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dell'Italia, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento.

Il credito d'imposta in commento è, in linea di principio, cumulabile con altre agevolazioni, salvo quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti gli altri benefici.

Con specifico riferimento alla c.d. "Nuova Sabatini" (art. 2 del DL 69/2013), l'art. 7 del DM 27.11.2013 dispone che per le imprese appartenenti a settori diversi da quelli agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, l'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis", a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'art. 15 del regolamento comunitario n. 800/2008.

**Credito d'imposta per imprese agricole e agroalimentari.** Vengono introdotte alcune agevolazioni per le imprese agricole e agroalimentari, al fine di sostenere il "Made in Italy". Tali benefici fiscali dovranno, comunque, ancora ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Con appositi decreti ministeriali attuativi saranno, inoltre, stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle agevolazioni, anche con riguardo al rispetto del previsto limite di spesa.

Le agevolazioni in esame riguardano le imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma di cooperativa o riunite in consorzi.

Ai suddetti soggetti viene riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 40%** delle spese sostenute per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, fino ad un massimo di 50.000,00 euro.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 e nei due successivi (2015 e 2016, per i soggetti "solari"). È stato precisato che alle "grandi" imprese (diverse dalle PMI) il credito d'imposta si applica nei limiti della disciplina "de minimis".

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24;
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.

**Credito d'imposta per le reti di imprese.** Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, ai suddetti soggetti è riconosciuto un credito d'imposta con riferimento alle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera. Tale **credito d'imposta** è riconosciuto **nella misura del 40%** delle spese sostenute e comunque in misura non superiore a 400.000,00 euro.

Le spese agevolate sono quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 e nei due successivi (2015 e 2016, per i soggetti "solari"). È stato precisato che alle "grandi" imprese (imprese diverse dalle PMI) il credito d'imposta in esame si applica nei limiti della disciplina "de minimis".

L'utilizzo e gli effetti fiscali di tale credito d'imposta sono i medesimi indicati per il precedente credito d'imposta per le imprese del settore agroalimentare.

**Potenziamento dell'A.C.E. (Aiuto alla Crescita Economica).** È previsto il potenziamento dell'ACE per le società che si quotino in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), riconoscendo un incremento del 40% della variazione in aumento di capitale proprio per il periodo d'imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi;

**Utilizzo di eccedenza di A.C.E. ai fini IRAP.** Per tutti i soggetti beneficiari dell'ACE, accanto alla possibilità, che rimane, di riportare l'eccedenza ACE a valere sui redditi degli anni successivi, viene prevista, in alternativa, la facoltà, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (periodo d'imposta 2014,

per i soggetti “solari”), di fruire di un credito d’imposta commisurato all’eccedenza di rendimento nozionale non utilizzato nel periodo d’imposta per incapienza del reddito complessivo netto.

Tale eccedenza, divenuta credito d’imposta, è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo in diminuzione dell’IRAP dovuta in ciascun esercizio.

Ai fini di determinare la misura del credito d’imposta in commento, i soggetti IRES applicano l’aliquota del 27,5%, mentre i soggetti IRPEF applicano le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

**Novità in materia di IVA.** In materia di IVA sono state introdotte tre piccole specifiche novità.

**Servizio postale universale.** Viene modificato l’art. 10 c. 1 n. 16 del DPR 633/72, il quale prevede l’esenzione IVA per le prestazioni del servizio postale universale, nonché per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione (Poste Italiane SpA).

Il servizio postale universale è costituito dalla raccolta, dal trasporto, dallo smistamento e dal recapito degli invii postali fino a 2 Kg, ivi compresi gli invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20 Kg. Il DL 91/2014 esclude dal predetto regime di esenzione le prestazioni del servizio postale universale (nonché le cessioni di beni e le prestazioni accessorie), le cui condizioni siano state negoziate individualmente.

Di conseguenza tali prestazioni, se negoziate individualmente, comportano l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria (22%). Tale modifica opera dal 21.8.2014.

**Detraibilità per manifestazioni a premio con rilascio di buoni sconto.** Il legislatore, introducendo la lett. c-bis) all’art. 6 del DPR 26.10.2001 n. 430, ha escluso dal regime dei concorsi e delle operazioni a premio anche le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita o facente parte della stessa insegna o ditta.

Di conseguenza diventa detraibile l’iva sostenuta per l’acquisto di beni o servizi impiegati in tali manifestazioni a premio.

**Assoggettamento ad IVA del contributo ambientale per il recupero di pneumatici fuori uso.** Con norma di dettaglio, viene stabilito che il contributo ambientale per il recupero di pneumatici fuori uso è parte integrante del corrispettivo di vendita, deve essere assoggettato ad IVA e riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto (sia dal produttore che da tutti i successivi rivenditori).

**Riduzione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica da impianti fotovoltaici.** Dall’1.1.2015, la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dagli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW sarà ridotta, a scelta dell’operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni:

- la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo le seguenti percentuali di riduzione:

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell’incentivo
12	25%
13	24%
14	22%
15	21%
16	20%
17	19%
18	18%
oltre 19	17%

- fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura; le percentuali di rimodulazione saranno stabilite con un successivo DM attuativo;

- fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell’incentivo riconosciuto al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014), per la durata residua del periodo di incentivazione. In particolare, l’incentivo è ridotto in misura pari:

- al 6%, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 500 kW;
- al 7%, per gli impianti con potenza superiore a 500 kW e fino a 900 kW;
- all’8%, per quelli con potenza superiore a 900 kW.

L’opzione prescelta deve essere comunicata dall’operatore al Gestore dei servizi energetici spa (GSE) **entro il 30.11.2014**. In assenza di comunicazione da parte dell’operatore, il GSE applica la terza opzione sopra riportata.

**Aumento delle deduzioni IRAP per il settore agricolo.** I produttori agricoli possono fruire, al ricorrere di determinati requisiti, delle deduzioni IRAP finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale, anche con riferimento ai dipendenti **a tempo determinato**.

Si tratta, in particolare, delle seguenti deduzioni, di regola spettanti solo con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale:

- deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al lavoratore (art. 11 co. 1 lett. a) n. 4 del D. Lgs. 446/97) (c.d. cuneo contributivo);
- deduzione forfetaria annua variabile in funzione delle caratteristiche dei lavoratori, nonché della relativa zona di impiego (art. 11 c. 1 lett. a) n. 2 e 3 del D. Lgs. 446/97) (c.d. cuneo forfettario).

Possono beneficiare dell'agevolazione i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000,00 euro che si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA e le società agricole di cui all'art. 2 del D. Lgs. 99/2004.

L'estensione della deduzione ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato sono condizionate al fatto che il dipendente abbia lavorato almeno 150 giornate nel periodo d'imposta ed il contratto abbia almeno una durata triennale.

Per i dipendenti a tempo determinato, le deduzioni IRAP competono nella misura del 50% degli importi ordinariamente previsti per gli altri beneficiari.

Anche tale misura agevolativa è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

La novità opera a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (dal 2014, per i soggetti "solari").

**Altre agevolazioni nel settore agricolo.** Vengono previsti incentivi a favore delle imprese agricole ex art. 2135 c.c. che, nel periodo compreso tra l'1.7.2014 e il 30.6.2015, assumono giovani tra i 18 ed i 35 anni, con contratto di lavoro subordinato. Per la normativa specifica si rinvia al testo di legge.

Sono stati altresì previste agevolazioni consistenti nell'erogazione di mutui agevolati per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria agricola. Anche per tale disciplina specifica si rinvia al testo di legge.

Sono state istituite presso l'INPS la "Rete del lavoro agricolo di qualità", alla quale possono iscriversi le imprese agricole al fine di ottenere parziale esenzione da ispezioni INPS, nonché la possibilità di partecipare a reti agricole con l'attribuzione a ciascuno, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

**Riduzione agevolazioni nel mondo delle cooperative.** Per le cooperative di consumo e loro consorzi, viene sancito il rispetto del regime "de minimis" (regolamento comunitario n. 1407/2013) per la quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale che, in base all'art. 7 c. 3 della L. 59/92, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte. Ne deriva che l'importo agevolato, per ogni beneficiario, non potrà comunque eccedere l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per le cooperative di consumo a mutualità non prevalente viene ulteriormente ridotta la quota detassata degli utili destinati a riserva indivisibile. Il DL 91/2014 convertito riduce dal 30% al **23%** la quota di utili netti annuali che beneficiano dell'esenzione da tassazione di cui all'art. 12 della L. 904/77, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto (art. 1 c. 464 della L. 311/2004).

In relazione a tutte le società cooperative e loro consorzi a mutualità non prevalente, il DL 91/2014 convertito conferma la tassazione della quota del 10% degli utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria (30%), prevista dall'art. 6 c. 1 del DL 63/2002, in altri termini il **3%** degli utili netti annuali.

In definitiva per le cooperative a mutualità non prevalente, pertanto:

- in generale, rimane la detassazione del 27% (30% meno 3%) degli utili accantonati a riserve;
- tale detassazione è ridotta al 20% (23% meno 3%) per le cooperative di consumo.

Le banche di credito cooperativo, autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative non a mutualità prevalente, decadendo dai relativi vantaggi fiscali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione e relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 21.8.2014 (2015, per i soggetti "solari").

### **Cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni.**

L'art. 37 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. nella L. 23.6.2014 n. 89, al fine di favorirne la cessione ad intermediari finanziari, ha stabilito che sono assistiti da garanzia dello Stato i crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato:

- per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;
- maturati al 31.12.2013;
- certi, liquidi ed esigibili;

- certificati dalle Pubbliche Amministrazioni debitorie, alla data del 24.4.2014;
- oppure che siano oggetto di **richiesta di certificazione**, con istanza presentata mediante la prevista piattaforma elettronica (accessibile all'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>).

Il termine per presentare quest'ultima istanza è stato prorogato al **31.10.2014**.

Le agevolazioni previste per le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale è stabilita in più di 18 mesi (art. 15 del DPR 601/73), ossia l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e dalle tasse sulle concessioni governative, vengono estese alle successive cessioni dei crediti relativi a tali finanziamenti (e non solo alla "prima" cessione del credito) ed alle operazioni di finanziamento poste in essere da società di cartolarizzazione di cui alla L. 30.4.99 n. 130, nonché da imprese di assicurazione ed OICR comunitari.

**Esenzione dell'imposta di bollo per i volontari.** È stata disposta l'esclusione dall'applicazione dell'imposta di bollo di 16,00 euro per le istanze, presentate dai volontari del soccorso alpino e speleologico, al fine di ottenere l'indennità per astensione dal lavoro nelle giornate in cui abbiano effettuato operazioni di soccorso o esercitazioni.

**Facilitazioni d'accesso al Fondo di Garanzia PMI.** A seguito delle modifiche apportate alla disciplina relativa alla "Nuova Sabatini" (art. 2 del DL 69/2013), è previsto che, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con successivo decreto ministeriale.

Pertanto, la valutazione del merito creditizio per beneficiare della garanzia dello Stato nell'ambito della "Nuova Sabatini" è demandata direttamente alla banca erogatrice del finanziamento.

Sempre il DL 91/2014, nel tentativo di rilanciare lo sviluppo economico, ha introdotto novità in materia societaria e di procedure concorsuali.

**Capitale minimo di società per azioni.** Si evidenzia, in primo luogo, la riduzione da 120.000,00 a **50.000,00 euro del capitale sociale minimo** necessario per la costituzione di una SpA. La novità è in vigore dal 25.6.2014. Ciò comporta conseguenze rilevanti:

**Entità dei conferimenti in sede di costituzione.** In caso di costituzione di spa con capitale minimo e di conferimenti integrali in denaro, i versamenti da effettuare in sede di costituzione (previsti *ex art.* 2342 c. 2 c.c., in almeno il 25%), passano, nel caso di SpA pluripersonali, da 30.000,00 euro a 12.500,00 euro.

Nel caso di SpA unipersonale, invece, la medesima norma impone il versamento integrale dei 50.000,00 euro. Tale valore deve, inoltre, essere considerato nel caso di conferimenti in natura o di crediti (ai sensi dell'art. 2342 c. 3 c.c., infatti, le azioni ad essi corrispondenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione).

**Conseguenze in caso di perdite rilevanti.** Con riguardo ai riflessi che la novità in esame presenta in caso di perdite rilevanti, si evidenzia come, ai sensi dell'art. 2447 c.c., se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327 c.c., ovvero 50.000,00 euro, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare: la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo oppure la trasformazione della società (in Srl o società di persone).

**Conseguenze sulla riduzione volontaria del capitale sociale.** La riduzione del capitale sociale minimo a 50.000,00 euro impatta anche su un'eventuale decisione di riduzione volontaria.

Ai sensi dell'art. 2445 c. 1 c.c., infatti, la riduzione (volontaria) del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dall'art. 2327 c.c. ovvero fino a raggiungere la nuova soglia minima di 50.000,00 euro (l'art. 2413 c.c., peraltro, impone di tenere anche conto del rapporto che deve sussistere tra capitale sociale – riserva legale e riserve disponibili – ed obbligazioni emesse).

**Abrogazione dell'obbligo di nomina di organo di controllo nelle Srl.** Viene abrogato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le SpA (abrogazione dell'art. 2477 c. 2 c.c.).

Ne consegue che l'obbligo della nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl resta legata esclusivamente al superamento dei parametri (fatturato – attivo patrimoniale e numero medio dipendenti occupati) che obbligano la società alla redazione del bilancio in forma ordinaria, al fatto che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure che controlli altra società tenuta alla revisione legale dei conti (art. 2477 c.3).

In sede di conversione in legge, inoltre, è stato precisato che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina (dell'organo di controllo o del revisore legale) correlato all'entità minima del capitale sociale, costituisce giusta causa di revoca.

Sono sorte problematiche circa il mantenimento degli organi di controllo nelle Srl già esistenti al 25.06.14 risolte o con la revoca dell'organo di controllo o con modifiche statutarie volte a tale soluzione.

**Controlli nelle cooperative.** La novità in materia di controlli nelle Srl impatta anche sulle cooperative. In tali società, la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti non solo dal terzo comma dell'art. 2477 c.c., ma anche dall'abrogato secondo comma dell'articolo citato, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi (art. 2543 c. 1 c.c.).

Anche in tale ambito, quindi, cade l'obbligo di nomina correlato alla mera consistenza del capitale sociale.

#### **Operazioni effettuate senza relazione giurata di stima**

È stato esteso il novero delle operazioni societarie che possono essere perfezionate utilizzando una valutazione secondo le modalità alternative previste dall'art. 2343-ter c.c. (es. *fair value* iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, se la società è assoggettata a revisione legale). Viene quindi tolto (ed il relativo costo) di redigere apposita perizia di stima.

Le operazioni interessate dalle semplificazioni sono l'acquisto (autorizzato dall'assemblea) da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società stessa nel Registro delle imprese (art. 2343-bis c.c.) e la trasformazione di società di persone in SpA (art. 2500-ter c. 2).

**Offerta di opzione.** L'offerta di azioni in opzione ai soci (art. 2441 c.c.) deve essere, oltre che depositata nel Registro delle imprese, resa nota contestualmente con avviso pubblicato sul sito Internet della società.

La pubblicazione sul sito Internet deve avvenire con modalità atte a garantire la sicurezza del sito stesso, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione (in assenza del sito Internet o dei ricordati requisiti, l'offerta deve essere depositata presso la sede della società).

Il termine per l'esercizio dell'opzione viene ridotto da 30 a 15 giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

**Azioni a voto plurimo.** Gli statuti delle SpA non quotate possono prevedere azioni **a voto plurimo** (massimo tre per ciascuna azione). In particolare nell'ambito delle SpA quotate sono possibili azioni con massimo due voti (azioni **a voto maggiorato**).

Detto potenziamento del diritto di voto può essere previsto solo per particolari deliberazioni od al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Le deliberazioni di modifica dello statuto di SpA iscritte nel Registro delle imprese alla data del 31.8.2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

**Applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.** Il DL 91/2014 semplifica altresì l'utilizzo degli IAS/IFRS da parte delle c.d. "società chiuse", cioè le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

I principi contabili internazionali (cioè gli IAS, gli IFRS e le relative interpretazioni SIC/IFRIC) sono stati introdotti nel nostro ordinamento attraverso il D. Lgs. 28.2.2005 n. 38 (c.d. "decreto IAS").

Tale provvedimento ha stabilito che sono obbligati a redigere il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato sulla base dei principi contabili internazionali i seguenti soggetti:

- società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati europei;
- società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
- banche italiane, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare (SIM), capogruppo dei gruppi di SIM, società di gestione del risparmio (SGR), intermediari finanziari disciplinati attualmente nel titolo V del D. Lgs. 385/93 (c.d. TUB), istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento;
- imprese di assicurazione.

Hanno, invece, **la facoltà** di applicare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio i seguenti soggetti:

- società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società obbligate ad applicare gli IAS/IFRS;
- società diverse da quelle precedenti e che redigono il bilancio consolidato, nonché società incluse nel medesimo bilancio consolidato.
- Per le società diverse era prevista tale facoltà ma soltanto "a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia". Decreto che non è mai stato emanato.

Il DL 91/2014 convertito ha modificato la richiamata disposizione, eliminando il riferimento al previsto decreto interministeriale. Pertanto, le imprese potranno liberamente utilizzare gli IAS/IFRS.

Rimangono, invece, **escluse** dall'applicazione degli IAS/IFRS (sia per obbligo, che per facoltà), oltre alle società di persone e alle imprese individuali, anche le società di capitali che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c..

**Novità in materia di SpA quotate.** È stato modificato il D. Lgs. 24.2.98 n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) con l'introduzione di novità che riguardano:

- La definizione di società quotate PMI (di dimensioni minori);
- la maggiorazione del voto;

- la soglia ai fini dell'OPA totalitaria;
- la comunicazione obbligatoria delle partecipazioni quando superiore a soglie rilevanti;
- i limiti per le partecipazioni reciproche;
- i valori di liquidazione delle azioni in caso di recesso;
- il voto limitato o scaglionato.

Stante la natura specialistica, si rinvia chi fosse interessato alle disposizioni di legge.

**Novità per le “grandi” Cooperative di consumo - coinvolgimento dei soci.** Mediante l’emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, saranno definite specifiche misure per migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con più di 100.000 soci.

Le misure oggetto del DM saranno rivolte a:

- aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale nel sito Internet della società;
- rafforzare l’informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell’ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;
- rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell’obbligo di risposta ai soci e dell’obbligo di motivazione.

**Banche di credito cooperativo - Emissione di azioni di finanziamento.** Le banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, oppure che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, possono procedere all’emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 2526 c.c., previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d’Italia. Tali azioni potranno essere sottoscritte solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo o dai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Novità in materia di procedure concorsuali.** E’ stato abrogato l’art.11 c. 3-*quater* del DL 23.12.2013 n. 145, che aveva introdotto una norma di interpretazione autentica riguardante la disciplina della prededucibilità dei crediti prevista dall’art. 111 c. 2 della legge fallimentare, in relazione all’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo in sede fallimentare.

È stata, quindi, ripristinata l’originaria disciplina applicabile alla domanda di concordato preventivo “in bianco” (ovvero con riserva della successiva presentazione del piano, della proposta e della relativa documentazione), secondo cui sono prededucibili i crediti sorti per effetto degli atti legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso “con riserva”, e sino alla data del decreto di ammissione alla procedura (art. 163 della legge fallimentare).

Con l’occasione porgo i più cordiali saluti.

Lecco, 10 ottobre 2014

Dott. Paolo Ripamonti